

# COMUNE DI LONGANO

REGIONE MOLISE

PROVINCIA DI ISERNIA

C.a.p. 86090 - Cod.Fisc 90000650946 - Part.Iva 00069890945 - Tel-Fax 0865-57135 - E-mail [info@comune.longano.is.it](mailto:info@comune.longano.is.it)

PROT. N. 9036

ORDINANZA SINDACALE N. 11/2017

OGGETTO: CARENZA IDRICA ESTATE 2017 - PROVVEDIMENTI

IL SINDACO

- PREMESSO:
- Che ogni anno, durante il periodo estivo, si ripresenta il problema della carenza idrica causata dalla riduzione della portata delle sorgenti che riforniscono il pubblico acquedotto;
- Che negli ultimissimi anni il problema ha assunto maggiore intensità, a causa delle mutazioni del clima caratterizzato dall'innalzamento delle temperature e la diminuzione delle precipitazioni, specialmente nevose;
- Che, in particolare, l'anno in corso è caratterizzato da un'assenza di precipitazioni che sta causando seri problemi di siccità in tutto il territorio nazionale;
- Che, anche sul territorio comunale già si stanno facendo sentire gli effetti del suddetto problema con un livello delle sorgenti estremamente basso;
- Ritenuto necessario intervenire al fine di razionalizzare il consumo idrico e quindi arginare i disagi causati alla cittadinanza dalla carenza idrica estiva;
- Visto il Regolamento Comunale di Igiene e Salute Pubblica;
- Vista la legge n. 833 del 1978;
- Visto il Decreto Legislativo n. 285/1992 e successive modificazioni;
- Visto il Decreto Legislativo n. 267/2000;
- Visto lo Statuto Comunale;

ORDINA

E' fatto divieto di utilizzare l'acqua proveniente dal pubblico acquedotto per scopi diversi da quello potabile, di cura della persona o prettamente interno alle abitazioni.

E' pertanto vietato l'utilizzo dell'acqua proveniente dal pubblico acquedotto per irrigare campi e/o giardini, per il lavaggio dei veicoli o per qualsiasi attività diversa da quelle sopra indicate.

La presente ordinanza ha validità su tutto il territorio comunale fino al 15/10/2017, salvo proroghe che dovessero rendesi necessarie e salvo diverse disposizioni.

La violazione delle disposizioni contenute nella presente ordinanza sarà punita con la sanzione amministrativa pecuniaria da € 25,00 ad € 500,00.

Il Responsabile del servizio di vigilanza è incaricato di dare adeguata, massima pubblicità al presente provvedimento, mediante la sua pubblicazione all'Albo Pretorio on-line, nonché mediante i consueti metodi di diffusione.

A norma dell'art. 3, comma 4, della legge 7/8/1990, n. 241, si avverte che, avverso la presente ordinanza, in applicazione della legge 6/12/1971, n. 1034, chiunque abbia interesse potrà ricorrere per incompletezza, per eccesso di potere o per violazione di legge, entro 60 giorni dalla pubblicazione, al Tribunale Amministrativo Regionale di Campobasso:

A norma dell'art. 8 della legge n. 241/1990, si rende noto che il Responsabile del procedimento è l'Ufficio di Polizia Locale.

I trasgressori saranno sanzionati ai sensi delle vigenti norme di legge.

Gli organi di polizia sono incaricati dell'esecuzione della presente ordinanza.

Longano, li 30 GIU. 2017

IL SINDACO  
Dr. Antonio Ditrì

